

Sent. n. 62/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79859/pensioni civili del
registro di Segreteria.

TRA

la Sig.ra XX (C.F. omissis),
nata a omissis il omissis e residente in omissis,
via omissis, rappresentata e
difesa, come da procura in calce al ricorso, dall'Avv.
Federico Bailo (C.F. BLAFRC76E25H501Q), ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito
in Roma, in via Cesare Fracassini, n. 18, che dichiara
di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti
il procedimento de quo al n. di fax: 06/3208172 ed
all'indirizzo di posta elettronica certificata: pec
federicobailo@legalmail.it;
ricorrente-

CONTRO

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS),
con sede in Roma, in Via Ciriaco De Mita n. 21, in
persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso nel presente giudizio
dall'Avv. Flavia Incletolli (NCLFLV62T42H501M; pec:
avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it) con la
quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via
Cesare Beccaria n. 29, giusta procura generale alle
liti per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini in
data 23.1.2023, allegata alla memoria di
costituzione;

- resistente -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udita all'udienza del 14 febbraio 2024, celebrata con
l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola
Venanzini, l'Avv. Gianna Fiore per l'I.N.P.S., mentre
nessuno è comparso per la ricorrente,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Parte ricorrente ha depositato il ricorso per
ottemperanza per l'esecuzione della sentenza n.
206/2022 in data 9.3.2022 di questa Sezione - previa
diffida ad adempiere, in data 5.9.2022, inviata

all'ente previdenziale, che rimaneva inesitata –

chiedendo di ordinare all'I.N.P.S. di dare corretta

attuazione alla predetta sentenza e, per l'effetto:

a. ordinare all'INPS di rideterminare l'importo della pensione nella misura annua lorda di euro 33.715.24;

b. condannare l'INPS al pagamento delle differenze sin qui maturate tra quanto erogato quanto effettivamente spettante, oltre interessi, e la misura pari ad euro 11.076.65 per anno, a decorrere dal 1° gennaio 2018;

c. nominare un commissario ad acta per il caso di mancata ottemperanza all'adottando provvedimento, con vittoria delle spese di lite.

2. Con comparsa di costituzione l'I.N.P.S. chiedeva di voler concedere all'Istituto un congruo termine, per acquisire dal Ministero competente documentazione ritenuta necessaria.

3. Con note d'udienza depositate in data 6.10.2023, l'I.N.P.S. comunicava di avere dato esecuzione alla sentenza per cui è causa, con pagamento con la rata di dicembre 2023.

4. In esito all'udienza dell'11 ottobre 2023, questo giudice, con ordinanza in data 12 ottobre 2023, n. 146/2023, ritenuto necessario verificare

l'effettiva esecuzione della sentenza mediante
l'accertamento dell'effettiva corresponsione
integrale degli importi derivanti dalla sentenza
stessa, ordinava all'I.N.P.S. di depositare, entro
giorni 30 dall'effettivo pagamento, la prova
dell'avvenuta corresponsione alla ricorrente, in
esecuzione della ripetuta sentenza, della variazione
della pensione in godimento e degli arretrati e degli
interessi legali nella rata di dicembre 2023,
rinviano all'udienza del 14 febbraio 2024 per la
prosecuzione del giudizio.

5. In data 30 gennaio 2024 l'I.N.P.S. depositava
prova dell'effettivo pagamento, in data 1° dicembre
2024, della somma complessiva di euro 37.554,00.

6. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, il
difensore della resistente si è richiamato agli
scritti già versati in atti. La causa è stata
trattenuta in decisione e decisa in camera di
consiglio come da dispositivo riportato in calce.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'ottemperanza,
ai sensi degli artt. 217 e 218 c.g.c., di sentenza
emessa da Sezione giurisdizionale regionale e non
sospesa dalle Sezioni giurisdizionali di appello –

nella specie, la n. 206/2022 in data 9.3.2022 di questa Sezione, non gravata di appello, che era rimasta ineseguita all'atto dell'introduzione del giudizio di ottemperanza, come riconosciuto anche da parte resistente.

2. Con il deposito effettuato in data 30 gennaio 2024 l'I.N.P.S. ha comprovato l'effettivo pagamento di quanto dovuto in esecuzione di detta sentenza. La ricorrente non ha contestato la documentazione prodotta dall'INPS.

3. Alla luce di quanto precede, va dichiarata la cessata materia del contendere per avvenuta esecuzione della sentenza, di cui è stata chiesta l'ottemperanza.

4. La tardiva esecuzione della medesima sentenza, tanto da comportare l'instaurazione del presente giudizio di ottemperanza, comporta la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento delle spese legali, liquidate come in dispositivo.

5. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la

Regione Lazio, in composizione monocratica

definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l'I.N.P.S. a rifondere al ricorrente le spese legali del presente giudizio che liquida complessivamente in euro 500,00 (cinquecento,00);
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16.02.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA